

**Ordinanza del DDPS
sull'attività fuori del servizio nelle società militari
e nelle associazioni militari mantello
(OASAM-DDPS)**

del 4 dicembre 2003 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni mantello,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Libretto delle prestazioni militari

Chi organizza un'attività volontaria fuori del servizio è autorizzato a iscrivere la partecipazione a tale attività nel libretto delle prestazioni militari dei partecipanti.

Art. 2 Moduli d'istruzione

¹ Le formazioni d'addestramento e l'Istruzione delle Forze terrestri possono organizzare i seguenti moduli d'istruzione:

- a. visite e dimostrazioni;
- b. istruzione generale;
- c. istruzione alla condotta;
- d. istruzione specialistica, gare specialistiche ed esami specialistici;
- e. tiri di combattimento ed esercitazioni di combattimento;
- f. manifestazioni informative.

² I moduli d'istruzione durano due giorni al massimo.

³ L'Istruzione delle Forze terrestri è l'organo di coordinamento tra le società militari, le associazioni militari mantello e le formazioni d'addestramento.

Sezione 2: Istruzione militare fuori del servizio, istruzione specialistica e gare specialistiche

Art. 3 Istruzione generale

L'istruzione generale comprende i seguenti ambiti:

- a. settori dell'istruzione di base generale e dell'istruzione di base specifica alla funzione;
- b. tiro con l'arma personale;
- c. istruzione ABC e istruzione sanitaria;

Art. 4 Istruzione alla condotta

L'istruzione alla condotta tratta principalmente dei principi moderni dell'arte del comando e della condotta del combattimento. L'istruzione è rivolta in primo luogo a sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali subalterni. Essa deve inoltre promuovere in seno all'unità la collaborazione dei quadri in funzione dei rispettivi livelli.

Art. 5 Istruzione specialistica e gare specialistiche

L'istruzione specialistica e le gare specialistiche sono svolte secondo le istruzioni e i profili dei requisiti delle formazioni d'addestramento competenti.

Art. 6 Direzione

L'istruzione e le gare specialistiche di cui agli articoli 3-5 si svolgono sotto la direzione di un ufficiale o di un sottufficiale idoneo.

Sezione 3: Informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare

Art. 7

L'organizzazione mantello, le società militari e le associazioni militari mantello possono organizzare conferenze e seminari per trasmettere informazioni in materia di politica di sicurezza e di politica militare.

Sezione 4: Sport militare

Art. 8

Il riconoscimento di manifestazioni sportive in quanto attività volontarie fuori del servizio incombe all'Istruzione delle Forze terrestri.

Sezione 5: Prestazioni della Confederazione

Art. 9 Indennità

Il calcolo delle indennità annue è basato su un sistema a punti conformemente all'allegato.

Art. 10 Conto annuale

¹ Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all'Aggruppamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente.

² Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preventivo di cui al capoverso 1.

Sezione 6: Copertura assicurativa

Art. 11 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile

Se sussiste un rischio d'infortunio o di responsabilità civile, devono essere stipulate le assicurazioni seguenti:

- a. per le persone non assicurate presso l'assicurazione militare, un'assicurazione contro gli infortuni che garantisca le seguenti prestazioni minime:

	franchi	
1. decesso	30 000	
2. invalidità	80 000	
3. diaria	30	
4. spese di cura	illimitate;	
- b. un'assicurazione di responsabilità civile che comprenda una prestazione minima di tre milioni di franchi per ogni sinistro (danni alle persone e alla proprietà).

Art. 12 Danni alle colture e alla proprietà

I casi di danni alle colture e alla proprietà direttamente connessi con un'attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall'assicurazione di responsabilità civile, devono essere annunciati al Centro danni DDPS.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

L'Aggruppamento Difesa è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DDPS del 12 gennaio 1999² sull'istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² [RU 1999 1291]

Indennità

1 Punti

Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente:

$$P = M + T1 + (T2 \times 0.2)$$

2 Valore dei punti

Un punto vale almeno un franco.

3 Definizioni

M = numero dei membri aventi diritto di partecipazione; il valore minimo attribuito a M è «1000».

T1 = numero di militari che annualmente partecipano:

1. a moduli d'istruzione,
2. all'istruzione generale,
3. all'istruzione alla condotta,
4. all'istruzione specialistica e a gare specialistiche (eccettuati l'allenamento specialistico e le esercitazioni specialistiche),
5. a conferenze e seminari inerenti alla politica di sicurezza e alla politica militare,
6. a manifestazioni sportive militari.

T2 = numero di militari che annualmente partecipano a:

1. impieghi a favore di terzi,
2. allenamenti specialistici ed esercitazioni specialistiche,
3. visite, dimostrazioni e campagne di PR.

